



LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ

2/3

Scheda di lettura n. 2/2003

Documento n. 3/2003

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

**“Riforma organica della disciplina delle società' di capitali e società' cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2003)**

INDICE (L'INDICE RIPRODUCE LA DISLOCAZIONE SEGUITA DALLA RIFORMA)

Schede di lettura

Avvertenza.....	3
CAPO VI – DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	4
CAPO VII – DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	14
SEZIONE I – Disposizioni generali	14
SEZIONE II – Dei conferimenti e delle quote	19
SEZIONE III – Dell'amministrazione della società e dei controlli.....	40
SEZIONE IV – Delle decisioni dei soci.....	55
SEZIONE V – Delle modificazioni dell'atto costitutivo.....	62
CAPO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	75
CAPO IX – DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ	102

AVVERTENZA

Le principali modifiche alle disposizioni di legge sono evidenziate in grassetto e in corsivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
CAPO VI – DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI	CAPO VI – DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
<p>Art. 2462 Responsabilità e partecipazioni</p> <p>[1] Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.</p> <p>[2] Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni</p>	<p>Art. 2452 Responsabilità e partecipazioni</p> <p>[1] Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.</p> <p>[2] Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2463 Denominazione sociale</p> <p>[1] La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.</p>	<p>Art. 2453 Denominazione sociale</p> <p>[1] La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2464 Norme applicabili</p> <p>[1] Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.</p>	<p>Art. 2454 Norme applicabili</p> <p>[1] Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2465 Soci accomandatari</p> <p>[1] L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.</p> <p>[2] I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni, escluso quello della cauzione.</p>	<p>Art. 2455 Soci accomandatari</p> <p>[1] L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.</p> <p>[2] I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della società per azioni.</p>

→ **Cosa cambia**

Sostanzialmente invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2466 Revoca degli amministratori</p> <p>[1] La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.</p> <p>[2] Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.</p>	<p>Art. 2456 Revoca degli amministratori</p> <p>[1] La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.</p> <p>[2] Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2467 Sostituzione degli amministratori</p> <p>[1] L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>[2] Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.</p>	<p>Art. 2457 Sostituzione degli amministratori</p> <p>[1] L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.</p> <p>[2] Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2468 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori</p> <p>[1] In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.</p> <p>[2] Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.</p>	<p>Art. 2458 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori</p> <p>[1] In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.</p> <p>[2] Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2469 Sindaci e azione di responsabilità</p> <p>[1] I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci e l'esercizio dell'azione di responsabilità.</p>	<p>Art. 2459 Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità</p> <p>[1] I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2460 Modificazioni dell'atto costitutivo</p> <p>[1] Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.</p>	<p>Art. 2460 Modificazioni dell'atto costitutivo</p> <p>[1] Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2471 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi</p> <p>[1] La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.</p> <p>[2] Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.</p>	<p>Art. 2461 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi</p> <p>[1] La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.</p> <p>[2] Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
CAPO VII – DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	CAPO VII – DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEZIONE I – Disposizioni generali	SEZIONE I – Disposizioni generali
<p>Art. 2472 Nozione c. 1</p> <p>[1] Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.</p> <p>Art. 2479 Trasferimento della quota</p> <p>[1] Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>[2] Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>[3] L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.</p> <p>[4] L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.</p>	<p>Art. 2462 Responsabilità</p> <p>[1] Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.</p> <p>[2] In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.</p>

→ Cosa cambia

Non è più prevista la responsabilità illimitata del socio unico che sia persona giuridica o già socio unico di altra società di capitali.

→→ Osservazioni

La responsabilità limitata dell'unico socio diventa regola generale, indipendentemente dalla qualità del socio e dal numero di società partecipate. Si supera così l'idea che la limitazione della responsabilità nella società unipersonale debba essere confinata alla realtà della piccola e media impresa.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2475 Costituzione</p> <p>[1] La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti; 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 8) <i>il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488;</i> 9) <i>la durata della società;</i> 10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. <p>[2] Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341.</p> <p>[3] <i>La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore.</i></p> <p>Art. 2473 Denominazione sociale</p> <p>[1] La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve</p>	<p>Art. 2463 Costituzione</p> <p>[1] La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.</p> <p>[2] L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) <i>l'attività che costituisce</i> l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) <i>le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;</i> 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli <i>eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;</i> 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società. <p>[3] Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.</p>

<p>contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata.</p> <p>Art. 2474 Capitale sociale</p> <p>[1] La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.</p> <p>[2] Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.</p> <p>[3] Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.</p> <p>[4] Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro</p>	
---	--

→ Cosa cambia

Deve essere indicato il comune nel quale la società ha stabilito la sua sede.

Non si fa più riferimento alla “quota” rappresentata dai conferimenti ed al loro “valore” oggettivo.

Scompare l'indicazione della durata della società, ora costituibile anche a tempo indeterminato.

La disciplina del vecchio art. 2475 sulla responsabilità dell'unico socio fondatore si ritrova adesso nel rinvio al “nuovo” art. 2331.

L'indicazione nell'atto costitutivo delle “persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile” depone per un'investitura in tali ruoli tendenzialmente perpetua, senza *bisogno* cioè di nomine periodiche.

→→ Osservazioni

Come per la società per azioni, non è più necessario indicare nello statuto l'indirizzo della sede sociale; non costituisce senz'altro modificazione statutaria il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso comune.

La modificazione si adegua al nuovo principio in relazione al quale l'autonomia statutaria ha la possibilità – ferma la copertura complessiva dell'intero capitale sociale – di attribuire al socio, indipendentemente dal valore iscrivibile all'attivo del conferimento, il “peso” per quota che ritenuto più opportuno in base agli accordi interni.

La “detipizzazione” della nuova s.r.l., e cioè la scomparsa di un codice corporativo inderogabile a favore di un modello organizzativo plasmato dall'autonomia statutaria, non consente più di presumere sulla base delle norme legali come la società “funzioni”: questo dovrà essere allora specificato per ciascuna società dallo statuto.

Lo statuto tuttavia dovrà necessariamente prevedere un controllo contabile nei casi stabiliti dal nuovo art. 2477, e quindi indicare, in tale ipotesi, i soggetti che ne sono incaricati.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE II – Dei conferimenti e delle quote	SEZIONE II – Dei conferimenti e delle quote
<p>Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori</p> <p>[1] Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343-bis.</p> <p>[2] In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, numero 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.</p> <p>[3] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi.</p>	<p>Art. 2464 Conferimenti</p> <p>[1] Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.</p> <p>[2] <i>Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.</i></p> <p>[3] Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.</p> <p>[4] <i>Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.</i></p> <p>[5] <i>Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.</i> Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.</p> <p>[6] <i>Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.</i></p> <p>[7] Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.</p>

→ Cosa cambia

Ferma la necessità di dare copertura complessiva al capitale sociale, l'oggetto e il "peso relativo" dei singoli conferimenti non sono soggetti ad alcuna predeterminazione legale.

La percentuale del versamento iniziale minimo dei conferimenti in denaro è abbassata dal 30 al 25%. Occorre invece versare per intero l'eventuale (vale a dire solo se pattuito) sovrapprezzo.

Tale versamento può essere surrogato anche da una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria.

Posta la possibilità di conferimenti d'opera, il conferimento può essere garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria o in loro sostituzione da una cauzione del corrispondente importo in denaro del socio presso la società.

→→ Osservazioni

Con la riforma si potrà fare oggetto di conferimento qualsiasi utilità economica, indipendentemente dall'iscrivibilità all'attivo del bilancio.

Si rende così incontestabile il conferimento di tutti quei beni, materiali e immateriali, della cui conferibilità prima si dubitava, ad es. perché si trattava di beni non espropriabili. Si tenga presente, al riguardo, che la II direttiva europea in materia societaria non è direttamente applicabile alle s.r.l..

Si chiarisce il significato della legge 366/2001 specificando che la stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria non surrogano un qualsiasi conferimento, ma ne garantiscono soltanto il versamento per ciò che riguarda i conferimenti in denaro.

Certo restano forti dubbi sulla effettività – presunta dalla legge 366 – di tali garanzie a coprire il rischio di mancata copertura del capitale, posta la posizione della giurisprudenza italiana in tema di garanzie bancarie "astratte". Una "ineffettività" del resto ammessa dal nuovo art. 2466 che contempla l'inefficacia di tali forme di garanzia.

Comunque sembra inverosimile che i soci non versino alla costituzione neppure 2.500 euro, che risultano indispensabili per il pagamento delle prime spese relative all'atto costitutivo.

Non risulta molto chiaro perché, una volta che si sia stabilito la conferibilità di ogni bene suscettibile di valutazione economica ferma la copertura complessiva del capitale sociale, i conferimenti d'opera o di servizi debbano avere una specifica copertura attraverso

polizze bancarie o assicurative o una cauzione in denaro: presumibilmente ci si riferisce al caso in cui si voglia iscrivere all'attivo il valore del conferimento d'opera a copertura del capitale, e in particolare all'ipotesi in cui tutti i conferimenti siano d'opera.

Pur ammettendosi, dunque, la perpetuazione nel nuovo diritto societario della regola introdotta dalla l. 383/2001 in tema di surrogazione dell'esecuzione dei conferimenti attraverso la stipula di fidejussioni bancarie o polizze assicurative, deve rilevarsi che se la sua *ratio* era quella di garantire la "copertura" effettiva del capitale, in tanto essa ha ragione di applicarsi a conferimenti d'opera o di servizi soltanto in quanto se ne voglia imputare a capitale il relativo valore. Al di fuori di questo caso non si vede perché di essi debba essere assicurato il valore. E comunque risulta eccessiva la previsione per cui il socio d'opera in sostituzione della polizza o della fideiussione possa prestare una cauzione in denaro dello stesso valore dell'opera promessa: il socio d'opera verrebbe così a trovarsi in una posizione sostanzialmente prossima, e tuttavia più onerosa (e quindi meno giustificabile in termini di convenienza), a quella del socio che abbia conferito denaro.

Non sembrerebbe del tutto pleonastico, infine, precisare il *dies a quo* dei "novanta giorni" di cui all'ultimo comma. In particolare, se ci si riferisca al giorno del trasferimento della quota *inter partes*, o a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese, o a quello dell'iscrizione nel libro dei soci.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2343 c. 1 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti</p> <p>[1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un <i>esperto designato dal presidente del tribunale</i>, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che il valore attribuito <i>non è inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento</i>. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.</p> <p>Art. 2343-bis c.1 Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori</p> <p>[1] L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei <i>promotori</i>, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato <i>dall’assemblea ordinaria</i>.</p>	<p>Art. 2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti</p> <p>[1] Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un <i>esperto o di una società di revisione iscritti nell’albo dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro albo</i>. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro <i>valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo</i>, deve essere allegata all’atto costitutivo.</p> <p>[2] La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato <i>con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479</i>.</p> <p>[3] Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.</p>

→ Cosa cambia

La valutazione dei conferimenti in natura potrà ora essere effettuata da un qualsiasi revisore contabile o società di revisione iscritta “nell’apposito registro albo” (sic) (non si capisce se si intende l’albo Consob o il registro ministeriale).

Non occorrerà più la revisione della stima da parte degli amministratori.

Il valore accertato del conferimento non viene più correlato al valore delle quote attribuite a fronte del conferimento – essendo tale rapporto modulabile dall'autonomia statutaria – ma solo determinato per verificare la copertura complessiva, insieme agli altri conferimenti, del capitale.

→→ **Osservazioni**

Tralasciando ogni valutazione di opportunità, si rileva che erroneamente la disposizione prevede il ricorso a “esperto iscritto nell'albo dei revisori o società di revisione iscritta nell'apposito registro albo”. Non esiste infatti un albo dei revisori, ma un “registro”, nel quale è prevista una sezione speciale per le società di revisione. La norma andrebbe allora interpretata facendo riferimento non all'inesistente “albo”, ma al registro dei revisori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2477 Mancato pagamento delle quote</p> <p>[1] Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.</p> <p>[2] Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto.</p> <p>[3] Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori <i>possono escludere</i> il socio, trattenendo le somme riscosse, <i>salvo il risarcimento dei maggiori danni</i>. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.</p> <p>[4] Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.</p>	<p>Art. 2466 Mancata esecuzione dei conferimenti</p> <p>[1] Se il socio non esegue <i>il conferimento</i> nel termine prescritto, gli amministratori <i>diffidano</i> il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.</p> <p>[2] Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, <i>qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti</i>, possono vendere agli altri soci <i>in proporzione della loro partecipazione</i> la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.</p> <p>[3] Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.</p> <p>[4] Il socio moroso non può <i>partecipare alle decisioni dei soci</i>.</p> <p>[5] <i>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirla con il versamento del corrispondente importo di danaro.</i></p>

→ Cosa cambia

Si adegua la norma al fatto che il conferimento può anche non essere proporzionale alla quota; e si chiarisce che gli amministratori devono – e non possono soltanto – diffidare il socio moroso.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2467 Finanziamenti dei soci</p> <p>[1] Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.</p> <p>[2] Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.</p>

→ **Cosa cambia**

I c.d. “versamenti in conto capitale” o “a fondo perduto” dei soci sono postergati rispetto alle pretese dei creditori sul patrimonio sociale.

Si fissano i criteri per accertare nella sostanza quali apporti dei soci, ulteriori rispetto ai conferimenti, debbano ritenersi effettuati quale capitale di rischio, a prescindere dal titolo formale.

→→ **Osservazioni**

Si risolvono i dubbi di qualificazione e di disciplina del diffuso fenomeno dei versamenti in conto capitale e dei prestiti dei soci alla società.

Si fissa allora una presunzione, per qualificare come capitale di rischio le attribuzioni patrimoniali dei soci alla società, quale che fosse stata la loro forma e il loro titolo formale. Tale presunzione si fonda su quello squilibrio fra capitale proprio e capitale a credito che renderebbe ragionevole l'effettuazione di nuovi conferimenti da parte dei soci.

Così riqualificati i prestiti dei soci, è giusto che il loro rimborso segua a quello delle obbligazioni assunte verso terzi.

Tuttavia la norma non lascia bene intendere se i prestiti possano essere restituiti anche prima dello scioglimento della società; il che, posta la *ratio* della norma, sembrerebbe ammissibile solo quando, anche dopo la loro effettuazione, sia venuta meno quella sproporzione fra capitale proprio e di debito (e quindi il rischio per i creditori sociali) che ne giustificava la non rimborsabilità.

La disposizione tuttavia dovrebbe essere integrata per disciplinare la prestazione da parte dei soci di garanzie reali o personali volte a far ottenere credito di terzi alla società: dal punto di vista economico è del tutto equivalente effettuare un prestito a garantire prestiti effettuati da terzi alla società. La garanzia prestata dal socio dovrebbe essere considerata come un conferimento, e dunque spiegare effetti a favore di tutti i creditori sociali, non solo di quello a cui favore è stipulata.

Vi è da chiedersi se questa disposizione non debba essere estesa anche alle s.p.a. o almeno essere applicata analogicamente alle s.p.a. il cui sostrato socioeconomico sia paragonabile a quello della s.r.l..

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2472 c. 2 Nozione</p> <p>[2] Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.</p> <p>Art. 2474 cc. 2 3 e 4 Capitale sociale</p> <p>[2] Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.</p> <p>[3] Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.</p> <p>[4] Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.</p>	<p>Art. 2468 Quote di partecipazione</p> <p>[1] Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni <i>né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento</i>.</p> <p>[2] Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.</p> <p>[3] Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.</p> <p>[4] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.</p> <p>[5] Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.</p>

→ Cosa cambia

Le quote di s.r.l. non possono costituire oggetto di appello al pubblico risparmio.

Ferma restando la modulabilità del rapporto fra conferimento e quota, si detta una disciplina dispositiva per l'ipotesi in cui nulla si stabilisca al riguardo.

Oltre a consentire di svincolare la quota dal valore del conferimento, si è voluto concedere anche la possibilità di attribuire, a parità di quota, particolari diritti amministrativi o patrimoniali ai singoli soci.

Diritti modificabili, salvo patto contrario, solo all'unanimità.

Viene abrogata la norma che impone il valore nominale minimo di un euro e, se superiore, multiplo dell'euro.

→→ Osservazioni

Si chiarisce un punto sinora discusso, anche in virtù di quanto ambigualmente prevedeva la legge delega, e cioè se la s.r.l. potesse fra appello al risparmio anonimo. Questo è escluso, salvo quanto si dirà a proposito dell'art. 2483.

Del resto ciò corrisponde all'intenzione del legislatore di indirizzare l'autonomia privata alla scelta del modello s.r.l. solo quando non si intendesse, neppure in prospettiva, creare un mercato secondario delle partecipazioni sociali. Altrimenti dovrebbe scegliersi, almeno per cominciare, la s.p.a. nella sua variante "chiusa".

L'attribuzione di "particolari diritti" previsti dalla norma riguarda le persone dei singoli soci, non la loro quota; il che, altrimenti, avrebbe potuto implicare una oggettivizzazione in grado di far ipotizzare "categorie di quote", quasi che si trattasse di azioni.

L'immodificabilità di tali diritti se non all'unanimità, valorizza la prospettiva contrattualistica della s.r.l., sottratta al principio di maggioranza quando si vogliano incidere le posizioni dei singoli contraenti.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2479 Trasferimento delle partecipazioni</p> <p>[1] Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. [...]</p>	<p>Art. 2469 Trasferimento delle partecipazioni</p> <p>[1] Le <i>partecipazioni</i> sono liberamente <i>trasmissibili</i> per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>[2] Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.</p>

→ Cosa cambia

Viene mantenuto tanto il principio di libera trasferibilità della quota, quanto la derogabilità statutaria di tale principio.

Ma si aggiunge che quando deroga vi sia, dev'essere riconosciuta al socio la facoltà di recedere, almeno dopo un certo periodo.

→→ Osservazioni

Non è sembrato tollerabile che, negata (in assoluto o subordinatamente al mero gradimento) la possibilità di trasferire la quota, il socio dovesse rimanere prigioniero della società. Il disinvestimento in questi casi è garantito dalla possibilità del recesso. Questo può però essere "congelato" per un periodo che può arrivare fino a 2 anni per evitare che un improvviso disinvestimento possa destabilizzare gli equilibri societari.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
	<p>Art. 2470 Efficacia e pubblicità</p> <p>[1] Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci <i>secondo quanto previsto nel successivo comma.</i></p> <p>[2] L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.</p> <p>[3] <i>Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.</i></p> <p>[4] Quando <i>l'intera partecipazione</i> appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>[5] Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>[6] L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>[7] Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto</p>

	e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
--	--

→ Cosa cambia

La principale novità riguarda la disciplina della doppia alienazione della quota. Prevale in questo caso chi ha per primo ottenuto l'iscrizione nel registro delle imprese in buona fede.

Si chiarisce poi (per rinvio) quale sia la documentazione da presentarsi per dare pubblicità legale al trasferimento *mortis causa*.

→→ Osservazioni

Era discusso sinora secondo quale criterio aggiudicare la quota oggetto di doppia alienazione. Affidarsi alla sola efficacia della pubblicità legale, come per i beni immobili, avrebbe condotto al risultato paradossale di proteggere il secondo acquirente della quota più del secondo acquirente di un'azione, cartolare o dematerializzata, benché nel caso della quota non si tratti di un bene destinato alla circolazione e non emerga quindi l'esigenza di tutelare l'affidamento del mercato.

Alla priorità dell'iscrizione, si è così aggiunto il requisito della buona fede, analogamente a quanto previsto per i beni mobili dall'art. 1155.

Ci si può però domandare se meglio non sarebbe stato, invece, fondarsi sul principio basilare della priorità nell'acquisto, non sembrando prevalenti in questo caso la tutela di un mercato secondario che di fatto non c'è quasi mai.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2480 Espropriazione della quota</p> <p>[1] La quota può formare oggetto di espropriazione.</p> <p>[2] L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>[3] Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>[4] Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.</p>	<p>Art. 2471 Espropriazione della partecipazione</p> <p>[1] La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. <i>Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.</i></p> <p>[2] L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>[3] Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>[4] Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p>

→ Cosa cambia

Si fissano le modalità di pignoramento della quota. La pubblicità realizzata in tale ambito (iscrizione nel registro delle imprese) esplica pubblicità dichiarativa.

→→ Osservazioni

Col determinare le modalità di pignoramento della quota, se ne riconosce la possibilità, prima invece discussa, al di là del flebile indice contenuto nel vecchio art. 2493 (in cui si parlava “di altri titolari diversi dai soci”) di diritti su quote sociali.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2471-bis Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione</p> <p>[1] La partecipazione può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.</p>

→ **Cosa cambia**

La norma, introdotta nell'ultima versione del testo legislativo, ha inteso dare esplicito riconoscimento – discusso prima della riforma – alla suscettibilità della quota di costituire oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

→→ **Osservazioni**

Distrattamente il legislatore non ha considerato che in realtà la medesima norma era, ed è tuttora, prevista all'art. 2468, ultimo comma, secondo periodo. La previsione risulta così ripetuta.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
	<p>Art. 2472 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti</p> <p>[1] Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni <i>dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci</i>, per i versamenti ancora dovuti.</p> <p>[2] Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.</p>

→ Cosa cambia

→→ Osservazioni

A differenza di quanto previsto dall'art. 2464, ult. comma, qui si ha cura di precisare quale debba ritenersi il *dies a quo*, in caso di trasferimento, per calcolare il periodo di solidarietà fra alienante e acquirente per la liberazione dei conferimenti ancora dovuti.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2473 Recesso del socio</p> <p>[1] L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca della liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.</p> <p>[2] Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.</p> <p>[3] I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.</p> <p>[4] Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla</p>

	<p>base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.</p> <p>[5] Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p>
--	---

→ Cosa cambia

Si ammette senza limiti la possibilità di stabilire statutariamente il diritto di recesso, oltre ai casi in cui il diritto *deve* essere assicurato. Ivi compreso anche il caso della società costituita a tempo indeterminato.

Si fissano i criteri di determinazione di liquidazione della quota, ancorandola al valore di mercato del patrimonio sociale.

Il rimborso è sempre possibile: mediante alienazione della quota; acquisto da parte dei soci; riscatto da parte della società; o addirittura riduzione del capitale ed eventuale liquidazione della società (se questo dovesse essere l'esito di un riscatto che non possa contare su riserve disponibili o su un patrimonio comunque capiente).

Il recesso resta privo di efficacia, tuttavia, quando la deliberazione che lo legittima è revocata ovvero quando viene deliberato lo scioglimento della società.

→→ Osservazioni

La liquidazione della quota deve avvenire in base al "suo" valore di mercato: ma non è chiaro se si tratti del "valore di mercato" della quota o del patrimonio sociale.

Nel primo caso si tratterebbe di un criterio ben curioso, con riferimento ad un bene, la quota, in ipotesi privo di un mercato secondario, sì che il valore di mercato potrebbe talvolta rasentare lo zero. Anche nel secondo caso, comunque, il criterio potrebbe risultare in definitiva di non facile applicazione: quale è il "valore di mercato" del patrimonio sociale?

In relazione al recesso v'è da dire che l'interesse dei creditori resta tutelato nella misura in cui, quando si rendesse necessaria una riduzione del capitale, potrebbero sempre opporsi *ex art. 2482*. Ma non è rispettato l'interesse dei soci alla prosecuzione dell'attività sociale, nella misura in cui, quando le altre vie fossero precluse, occorresse porre in liquidazione la società. Si sarebbe potuto

opportunamente prevedere un termine più lungo per il rimborso al socio, prevedendo eventualmente una rateizzazione anche sulla base di previsione statutaria, almeno sino a due anni dall'esercizio del recesso.

Inoltre la previsione di cause inderogabili di recesso sottrae all'autonomia statutaria la possibilità di negoziare inizialmente la materia. Il legislatore, intendendo in questo modo imporre una contrattazione permanente fra socio recedente e maggioranza, aumenta l'instabilità della società e ne impedisce la prevenzione attraverso la più opportuna contrattazione iniziale in sede di redazione dell'atto costitutivo.

Non è riprodotta la disposizione dettata per la s.p.a. che rende inefficace il recesso qualora sia revocata la delibera che vi ha dato luogo. Ciò presumibilmente perché il recesso nella s.r.l. può darsi anche per cause diverse dalle delibere di modificazione dell'atto costitutivo.

Tuttavia occorre, per scongiurare un esercizio opportunistico del diritto di recesso, evitare che l'esercizio del recesso consenta ad un socio di ottenere una liquidazione della quota più rapida e vantaggiosa di quella che i consoci possono ottenere in seguito allo scioglimento della società. Il legislatore è allora intervenuto, *in extremis*, consentendo ai soci superstiti di scongiurare l'effetto di "svuotamento" del patrimonio sociale conseguente al recesso deliberando, lo scioglimento della società: l'interesse del recedente si realizzerà in tal caso all'esito del procedimento di liquidazione in condizioni di parità con i consoci (cfr. al proposito l'art. 2284 c.c.).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	Art. 2473-bis Esclusione del socio [1] L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

→ **Cosa cambia**

Viene ammessa la possibilità di esclusione del socio per giusta causa.

Si applicano per la liquidazione della quota le norme sul recesso, salvo che si renda necessaria la riduzione del capitale: in questo caso l'esclusione non può aver luogo.

→→ **Osservazioni**

La possibilità di escludere il socio per giusta causa discende da una concezione della s.r.l. come "società personale" a responsabilità limitata. La reciproca fiducia dei soci, il c.d. *intuitus personae*, allora, può, anche se non deve necessariamente, acquistare rilievo nella configurazione degli equilibri societari.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
	<p>Art. 2474 Operazioni sulle proprie partecipazioni</p> <p>[1] In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia <i>partecipazioni</i> proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.</p>

→ **Cosa cambia**

La disposizione è rimasta invariata nella sostanza.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	SEZIONE III – Dell’amministrazione della società e dei controlli
	<p>Art. 2475 Amministrazione della società</p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci <i>nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.</i></p> <p>[2] All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 2383.</p> <p>[3] Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.</p> <p>[4] Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>[5] La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.</p>

→ Cosa cambia

La flessibilità organizzativa della s.r.l. si manifesta nella riconosciuta possibilità di adottare qualsiasi modello gestorio, compreso quello proprio dei tipi personalistici dell'amministrazione disgiuntiva. Per talune decisioni più importanti, tuttavia, è indispensabile che, in caso di pluralità di amministratori, venga comunque adottato il rito consiliare.

Salvo che per decisioni particolarmente importanti, non è necessario adottare il rito collegiale per le decisioni del consiglio di amministrazione. Può bastare, allora, una mera consultazione scritta anche a distanza.

→→ Osservazioni

Si riconosce la possibilità, sino a ieri fortemente discussa ed avversata da notai e tribunali riguardo a tutte le società di capitali, di dotarsi di un'amministrazione disgiuntiva. Il tendenziale attrito fra questa formula e un potere di rappresentanza dei singoli amministratori che nei rapporti esterni non può essere efficacemente limitato dall'atto costitutivo, si ritiene scongiurato, nella nuova s.r.l., dalla reciproca fiducia che dovrebbe intercorrere fra gli amministratori/soci che abbiano optato per tale modello gestorio.

Quanto alle decisioni del consiglio di amministrazione, una volta superata l'esigenza di collegialità non si vede la ragione per negare anche la possibilità di una consultazione orale, come nelle società di persone.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
	<p>Art. 2475-bis Rappresentanza della società</p> <p>[1] Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.</p> <p>[2] Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o <i>dall'atto di nomina</i>, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.</p>

→ **Cosa cambia**

Articolo sostanzialmente invariato, salvo che per la previsione di una “rappresentanza generale” degli amministratori, che non consente *in nessun caso* alla società di impugnare gli atti estranei all’oggetto sociale da essi compiuti. (cfr. anche il nuovo art. 2384).

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2391 Conflitto d'interessi</p> <p>[1] L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e <i>deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.</i></p> <p>[2] <i>In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.</i></p> <p>[3] La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori <i>assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta.</i> In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p>	<p>Art. 2475-ter Conflitto di interessi</p> <p>[1] I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima <i>possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.</i></p> <p>[2] Le <i>decisioni</i> adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori <i>e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477.</i> In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della <i>decisione.</i></p>

→ Cosa cambia

Si applica ai contratti *conclusi* (e non solo decisi; v. comma successivo) dagli amministratori in conflitto di interessi, la disciplina di diritto comune prevista dall'art. 1394, comma 1.

Le decisioni adottate in conflitto d'interessi possono essere impugnate da *tutti* gli amministratori, ed eventualmente anche da chi esercita il controllo legale dei conti, se cagionino alla società un danno *attuale*, ma solo entro tre mesi dalla loro adozione.

→→ Osservazioni

Non si parla più di un dovere di astensione e di informazione o di un dovere di risarcimento, dell'amministratore in conflitto di interessi; ma questo sembra però restare implicito nella previsione dei doveri generali previsti dall'articolo successivo.

Non sembra giusto tuttavia far dipendere l'impugnazione dall'effettività, e quindi non dalla mera potenzialità, di un danno, posto che questo potrebbe essere probabile sin dall'inizio, ma realizzarsi dopo tre mesi dalla deliberazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2392 Responsabilità verso la società</p> <p>[1] <i>Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario</i>, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori.</p> <p>[2] In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.</p> <p>[3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.</p> <p>Art. 2489 Controllo individuale del socio</p> <p>[1] Nelle società in cui <i>non esiste il collegio sindacale</i>, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. <i>I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.</i></p> <p>[2] È nullo ogni patto contrario.</p> <p>Art. 2393 Azione sociale di responsabilità</p> <p>[1] L'azione di responsabilità contro gli amministratori <i>è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea</i>, anche se la società è in</p>	<p>Art. 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci</p> <p>[1] Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti <i>dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società</i>. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che <i>dimostrino</i> di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso.</p> <p>[2] I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, <i>anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione</i>.</p> <p>[3] L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa <i>da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi</i>. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla <i>prestazione di apposita cauzione</i>.</p> <p>[4] <i>In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.</i></p> <p>[5] <i>Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo</i>, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, <i>purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale</i> e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno <i>il decimo</i> del capitale sociale.</p> <p>[6] Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.</p> <p>[7] <i>Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai</i></p>

<p>liquidazione.</p> <p>[2] La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.</p> <p>[3] <i>La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.</i></p> <p>[4] La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale.</p> <p>Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo</p> <p>[1] Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.</p>	<p><i>sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.</i></p> <p>[8] L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.</p>
---	--

→ Cosa cambia

Si riconosce un diritto generale ed incondizionato dei soci ad ottenere informazioni sugli affari sociali.

Si prevede un'azione individuale di responsabilità verso gli amministratori, nonché la possibilità di chiederne la revoca provvisoria.

Il tutto a spese della società, in caso di esito vittorioso della causa.

Ad un'azione individuale della società deve necessariamente corrispondere una limitazione del potere della società a transigere o a rinunciare all'azione promossa per suo conto. Ciò è dunque possibile solo con maggioranza qualificata e in assenza di un dissenso qualificato.

Al socio o al terzo, *uti singuli*, resta comunque la possibilità di un'azione di responsabilità volta ad ottenere un risarcimento del danno direttamente causato loro dagli amministratori.

La vicinanza o la commistione di ruoli fra soci e amministratori rende necessario che la responsabilità dei secondi possa estendersi anche a chi, fra i primi, sia, di fatto, autore delle decisioni dannose.

→→ **Osservazioni**

È fonte più di equivoci che di chiarezza l'abbandono del riferimento alla disciplina del mandato.

Viene rafforzata significativamente la tutela del socio di minoranza nella s.r.l., con un più penetrante diritto di amministrazione nonché con la previsione generale della legittimazione del singolo socio e la solidarietà dei soci che abbiano approvato o consentito il comportamento dannoso dell'amministratore.

Non è ben chiaro peraltro – e la cosa sconcerta – che sorte abbia avuto l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali contro gli amministratori che non abbiano salvaguardato l'integrità del patrimonio sociale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2488 Collegio sindacale</p> <p>[1] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.</p> <p>[2] È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.</p> <p>[3] Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e seguenti.</p> <p>[4] Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.</p>	<p>Art. 2477 Controllo legale dei conti</p> <p>[1] <i>L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.</i></p> <p>[2] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale <i>non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</i></p> <p>[3] La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.</p> <p>[4] Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.</p>

→ Cosa cambia

La possibilità, o talora l'obbligo, di prevedere un collegio sindacale investono ora anche, in alternativa, un revisore dei conti. Viene meno la possibilità di proporre una denuncia al tribunale *ex art.* 2409.

→→ Osservazioni

In una società dove la disciplina dei conferimenti, e quella a garanzia della salvaguardia dell'integrità del capitale sociale, risultano indubbiamente piuttosto lasche, sembrerebbe opportuno imporre sempre, quantomeno, un controllo legale dei conti. Ciò, del resto, in conformità alla legge delega, che insisteva per un ampliamento dell'autonomia statutaria quanto all'organizzazione interna, ma che al tempo stesso ammoniva sulla necessità di prevedere una seria disciplina a tutela dei creditori sociali.

Sarebbe stato dunque opportuno rendere obbligatorio il controllo legale dei conti almeno:

- i) quando il patrimonio netto (capitale e riserve) ecceda 120.000 euro;
- ii) quando la società provveda all'emissione di titoli di debito;

- iii) quando la società presenti un significativo indebitamento in rapporto ai mezzi propri (indebitamento oltre 2/3 del totale dell'attivo ed oltre 2/3 del totale dei ricavi delle vendite e prestazioni);
- iv) quando la società presenti una compagine sociale particolarmente diffusa e frammentata, tale da rendere poco efficaci gli strumenti di autotutela del socio di minoranza (oltre 50 soci);
- v) quando la società sia destinataria di contributi pubblici a qualsiasi titolo.

Si sottolinea inoltre la necessità di introdurre adeguate sanzioni per le irregolarità dei bilanci delle società non sottoposte al controllo legale dei conti, come previsto dalla IV direttiva. In particolare, in mancanza del controllo legale dei conti, qualora siano accertati reati di falso in bilancio, dovrebbero ribadirsi l'applicabilità delle sanzioni amministrative alla società previste dal d. lgs. n. 31/2001.

La disciplina del controllo contabile comunque risulta lacunosa quanto alle competenze e alla composizione del collegio sindacale: solo tenendo presente le prescrizioni della IV e della VIII direttiva si chiarisce che il legislatore ha inteso affidare al collegio sindacale il controllo legale dei conti, comunque obbligatorio per le s.r.l. di maggiori dimensioni, e che conseguentemente l'organo debba essere composto da revisori abilitati. Peraltro il collegio sindacale risulta obbligatorio anche per le s.r.l. che superano il capitale minimo della s.p.a. ma non i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata: in tal caso è obbligatorio il collegio sindacale, ma non è chiaro se questo debba anche svolgere il controllo contabile (non obbligatorio in base alla direttiva). Né è chiaro quali requisiti abbiano i componenti dell'organo se esso non deve svolgere il controllo contabile.

Si deve comunque rilevare che la disposizione pone a carico delle s.r.l. che superino i parametri una disciplina dei controlli più onerosa di quella prevista per le s.p.a., le quali, se non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, possono affidare il controllo contabile anche ad un singolo revisore. Sicché obiettivamente la s.r.l. che superi i parametri potrebbe ritenere conveniente trasformarsi in s.p.a..

Sembra dunque preferibile prevedere, anche per le s.r.l. soggette obbligatoriamente al controllo legale dei conti, l'alternativa tra collegio sindacale – composto allora integralmente da revisori iscritti – e revisore o società di revisione esterna, analogamente a quanto previsto per le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.

La soppressione della denuncia al tribunale non sembra adeguatamente surrogata dall'azione individuale di responsabilità. È infatti evidente che quest'ultima, per le spese che può comportare, presupporrebbe che l'iniziativa fosse presa a ragion veduta, e quindi dopo che fosse espletato professionalmente un controllo interno.

Viceversa, affidarsi al solo diritto di informazione attribuito al socio presenta due svantaggi: non è detto che egli sia in grado di farne un uso appropriato o ottimale; può darsi poi che egli stimi l'esercizio individuale di un tale diritto comunque troppo costoso in rapporto all'ipotetico beneficio ricavabile da una conseguente azione di responsabilità e da godere solo pro parte, in quanto condiviso con tutti gli altri soci.

Risultato: l'azione individuale di responsabilità troverebbe scarsissima applicazione pratica – come già si è verificato nelle società quotate – e un controllo effettivo verrebbe a mancare, al di là di quanto potenzialmente possa far sperare la legge.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2490 Libri sociali obbligatori</p> <p>[1] Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:</p> <p>1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;</p> <p>2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;</p> <p>3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.</p> <p>[2] I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.</p> <p>[3] Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.</p> <p>Art. 2490-bis Contratti con il socio unico</p> <p>[1] I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.</p> <p>[2] <i>I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.</i></p>	<p>Art. 2478 Libri sociali obbligatori</p> <p>[1] Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:</p> <p>1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, <i>la partecipazione di spettanza di ciascuno</i>, i versamenti fatti sulle <i>partecipazioni</i>, nonché le variazioni nelle persone dei soci;</p> <p>2) il libro <i>delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;</i></p> <p>3) il libro delle <i>decisioni</i> degli amministratori;</p> <p>4) il libro delle decisioni del collegio sindacale <i>o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.</i></p> <p>[2] I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci <i>o del revisore.</i></p> <p>[3] I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società <i>solo se</i> risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto <i>avente data certa anteriore al pignoramento.</i></p>

→ Cosa cambia

Il riferimento alle decisioni dei soci e degli amministratori dipende dalla dispensabilità, talora, del rito collegiale.

Si chiarisce che la documentazione per iscritto avente data certa dei rapporti contrattuali fra società e unico socio a responsabilità limitata non ha valore meramente probatorio, ma di opponibilità verso i creditori della società. Questi potrebbero altrimenti essere facili vittime di simulazioni inscenate dall'unico socio al fine di far prevalere il suo diritto al rimborso su quello dei creditori ad essere pagati prima.

Quanto ai crediti del socio verso la società si ricordi quanto detto a proposito dell'art. 2467.

→→ Osservazioni

Qui in particolare, come del resto altrove, si nota l'utilizzo del termine partecipazione sociale anziché di quota. La parola quota era suscettibile forse – a giudizio del legislatore – di prestarsi a equivoci “reificanti” della partecipazione sociale (cioè al pericolo che si intendesse la quota come un'entità dotata di una sua autonoma individualità – come un'azione, per intendersi).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2491 Bilancio</p> <p>[1] Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli artt. da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.</p> <p>[2] Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.</p> <p>[3] Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.</p> <p>Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali</p> <p>[1] Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.</p> <p>Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci</p> <p>[1] L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>[2] Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.</p> <p>[3] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>[4] I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>	<p>Art. 2478-bis Bilancio e distribuzione degli utili ai soci</p> <p>[1] Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.</p> <p>[2] Entro trenta giorni <i>dalla decisione dei soci</i> di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.</p> <p>[3] La <i>decisione dei soci</i> che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.</p> <p>[4] Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.</p> <p>[5] Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</p> <p>[6] Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.</p>

→ **Cosa cambia**

Articolo sostanzialmente invariato, salvo per quanto riguarda il riferimento alle modalità decisionali della “nuova” s.r.l..

→→ **Osservazioni**

Si parla ora di “utile” per designare tanto il risultato del bilancio d’esercizio quanto l’oggetto della distribuzione ai soci. Ma per quest’ultimo, in verità, sembrava più preciso il precedente utilizzo della parola “dividendi”.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	SEZIONE IV – Delle decisioni dei soci
	<p>Art. 2479 Decisioni dei soci</p> <p>[1] I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:</p> <p>[2] In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. <p>[3] L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>[4] Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.</p> <p>[5] Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua</p>

	partecipazione. [6] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
--	---

→ Cosa cambia

Spetta all'autonomia statutaria ripartire le competenze decisionali fra soci e amministratori, fatta eccezione per alcune "materie", necessariamente rimesse al potere decisionale della compagine sociale.

In particolare, per i soci è normalmente dispensabile l'osservanza del procedimento collegiale sinora previsto, e cioè il rito assembleare. Può decidersi così liberamente, purché per iscritto.

Fanno eccezione le decisioni di particolare importanza e quelle per cui consti l'apposita richiesta degli amministratori o di una percentuale qualificata del capitale sociale.

Il voto va misurato in base alla partecipazione attribuita statutariamente, e non al valore del conferimento che potrebbe anche non essere a quella proporzionale.

→→ Osservazioni

Non è chiaro cosa si intenda col n. 2: se il potere di nomina degli amministratori spetti ai soci solo se previsto dall'atto costitutivo, ma allora non si vede a chi altri potrebbe mai spettare; oppure se si faccia riferimento ad una nomina senza termine da parte dello stesso atto costitutivo, e quindi sottratta ai soci; oppure se si tratti di un refuso, dovendosi leggere "se *non* prevista dall'atto costitutivo" per quanto riguarda i primi amministratori.

Ma non consta fino a quale punto l'informalità delle decisioni possa spingersi (anche sms, per esempio?) e se la forma scritta sia direttamente funzionale all'annotazione nel libro delle adunanze dei soci. Può discutersi, altrimenti, se non potesse arriversi a concedere anche la possibilità di un'intesa verbale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE III – Degli organi sociali e dell'amministrazione	
<p>Art. 2484 Convocazione dell'assemblea</p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p> <p>[2] Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea</p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.</p> <p>[2] Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.</p> <p>[3] Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.</p> <p>Art. 2372 c. 1 Rappresentanza nell'assemblea</p> <p>[1] Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.</p>	<p>Art. 2479-bis Assemblea dei soci</p> <p>[1] <i>L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza</i> la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p> <p>[2] Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea <i>e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).</i></p> <p>[3] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, <i>nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.</i></p> <p>[4] L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>[5] <i>In ogni caso</i> la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti <i>o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</i></p>

<p>Art. 2371 c.1 Presidenza dell'assemblea</p> <p>[1] L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.</p> <p>Art. 2366 c. 3 Formalità per la convocazione</p> <p>[3] In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale. <i>Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</i></p>	
---	--

→ Cosa cambia

Si riconosce una totale libertà di scelta quanto alle modalità di convocazione dell'assemblea (si ritiene così possibile anche il c.d. sms telefonico), purché nella sostanza risulti salvaguardato il diritto di informazione. Come regola suppletiva continua comunque a valere quella che prevede l'uso della raccomandata.

Viene meno il riferimento formale ad assemblea ordinaria e straordinaria, ma nella sostanza resta la previsione di *quorum* differenziati per le decisioni di quello che anche prima doveva pur sempre ritenersi un unico organo. I *quorum*, comunque, risultano sensibilmente abbassati.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2373 Conflitto d'interessi</p> <p>[1] Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.</p> <p>[2] In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'art. 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.</p> <p>[3] Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.</p> <p>[4] Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p> <p>Art. 2377 Invalidità delle deliberazioni</p> <p>[1] Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>[2] Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.</p> <p>[3] L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della</p>	<p>Art. 2479-ter Invalidità delle decisioni dei soci</p> <p>[1] Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.</p> <p>[2] Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.</p> <p>[3] Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.</p> <p>[4] Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.</p>

<p>deliberazione.</p> <p>[4] L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo.</p> <p>Art. 2379 Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto</p> <p>[1] Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423.</p>	
---	--

→ Cosa cambia

Si fissa un termine di impugnazione che decorre per tutti i soci dalla trascrizione della deliberazione nel libro dei soci.

In ogni caso viene concesso un termine di sei mesi, anche pendente il giudizio, per sanare la delibera.

Non v'è più divieto di voto per il socio in conflitto d'interessi, salva l'impugnabilità della deliberazione.

Si prevede un'azione di nullità prescrivibile, salvo che per le delibere che ora vedano un oggetto impossibile o illecito.

→→ Osservazioni

Il nuovo *dies a quo* per l'impugnativa scaturisce dal presupposto che una più intensa e diretta partecipazione alla vita sociale renda tale strumento più facilmente controllabile dai soci, compresi quelli assenti dalla deliberazione, del registro delle imprese. Né avrebbe avuto senso prevedere un termine diverso per i presenti all'assemblea.

Quanto alla nullità, non è chiara la differenza rispetto alla disciplina prevista per la s.p.a dall'art. 2379 (che sorte hanno, cioè, nelle s.r.l. le delibere in cui manchi del tutto il verbale, causa di nullità della delibera nelle s.p.a.).

E poi, come per le s.p.a., si frammischia ai vizi di contenuto anche un vizio di procedimento, così destituendo di fondamento il solido criterio che sulla base di questa distinzione consentiva di inquadrare anche quella fra nullità ed annullabilità delle deliberazioni sociali.

Ma forse non v'è più differenza fra nullità e annullabilità, salvo il termine di prescrizione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE IV – Delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello scioglimento	SEZIONE V – Delle modificazioni dell’atto costitutivo
<p>Art. 2494 Modificazioni dell’atto costitutivo</p> <p>[1] Alle modificazioni dell’atto costitutivo si applicano le disposizioni degli artt. 2436 e 2437.</p>	<p>Art. 2480 Modificazioni dell’atto costitutivo</p> <p>[1] Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma <i>dell’articolo 2479-bis</i>. Il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di coordinamento formale.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2495 Aumento del capitale</p> <p>[1] In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle quote le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma, e 2474, ultimo comma.</p> <p>Art. 2438 Aumento di capitale</p> <p>[1] Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.</p>	<p>Art. 2481 Aumento di capitale</p> <p><i>[1] L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.</i></p> <p>[2] La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando <i>i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.</i></p>

→ Cosa cambia

L'aumento del capitale sociale, normalmente spettante all'assemblea, può essere statutariamente attribuito agli amministratori (prima era dubbia l'applicabilità analogica del vecchio art. 2443).

La decisione deve comunque essere verbalizzata per atto pubblico, in vista della sua iscrizione nel registro delle imprese.

→→ Osservazioni

Non è chiaro a cosa ci si riferisca esigendo che la verbalizzazione avvenga "senza indugio": innanzitutto perché la verbalizzazione è per definizione contestuale al verbalizzato, e dunque non si vede quale indugio potrebbe mai essere frapposto; e poi perché comunque – come dice l'art. 2436, comma 3, cui si rinvia – la decisione non è in grado di dispiegare effetti fin quando non sia stata iscritta nel registro delle imprese. Più senso avrebbe semmai avuto una disposizione che imponesse al notaio di procedere all'iscrizione del verbale nel registro delle imprese comunque (e cioè pur nel rispetto del termine massimo indicato dall'art. 2436, comma 1) senza indugio.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2441 cc. 1 e 4 Diritto di opzione</p> <p>[1] Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.</p> <p>[4] Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.</p> <p>Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti</p> <p>[1] I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sovrapprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.</p> <p>[2] Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.</p> <p>Art. 2476 c. 2 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori</p> <p>[2] In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel</p>	<p>Art. 2481-bis Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti</p> <p>[1] In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. <i>L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.</i></p> <p>[2] <i>La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.</i></p> <p>[3] Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto <i>nel termine stabilito dalla decisione</i>, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.</p> <p>[4] <i>Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 2464</i>, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno <i>il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta</i> e, se previsto, l'intero sovrapprezzo. <i>Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.</i></p> <p>[5] Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.</p>

<p>periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.</p> <p>Art. 2444 c. 1 Iscrizione nel registro delle imprese</p> <p>[1] Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.</p>	<p>[6] Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.</p>
--	---

→ Cosa cambia

L'esclusione del diritto di opzione era prima pacificamente ammessa solo per la "emissione di quote" da liberarsi mediante conferimenti in natura; oggi invece può attuarsi nei casi liberamente determinabili dall'atto costitutivo, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio che non vi abbia consentito.

Non è comunque consentita invece per l'ipotesi di aumento del capitale resosi necessario per riequilibrare una perdita che lo avesse portato al di sotto del minimo legale.

Si adegua semplicemente la norma all'obbligo del versamento iniziale dei conferimenti in denaro nella misura minima del 25% e non più dei tre decimi.

→→ Osservazioni

L'impossibilità di escludere il diritto di opzione nel caso di aumento conseguente a perdite che portavano il capitale sotto il minimo legale è stato pensato per impedire l'abuso di tale situazione per consentire a taluni soci di azzerare o ridurre la partecipazioni della minoranza.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale</p> <p>[1] L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.</p> <p>[2] In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.</p> <p>[3] L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.</p>	<p>Art. 2481-ter Passaggio di riserve a capitale</p> <p>[1] La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in <i>bilancio in quanto disponibili</i>.</p> <p>[2] In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio <i>resta immutata</i>.</p>

→ **Cosa cambia**

La previsione corrisponde al nuovo art. 2442 c.c..

→→ **Osservazioni**

Il legislatore, messa mano alla disposizione, avrebbe dovuto sopprimere del tutto il riferimento ai “fondi iscritti in bilancio”, data la netta distinzione terminologica tra fondi e riserve introdotta in occasione dell’attuazione della IV direttiva.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2496 Riduzione del capitale</p> <p>[1] La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.</p> <p>[2] Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474.</p> <p>[3] In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.</p> <p>Art. 2445 Riduzione del capitale esuberante</p> <p>[1] La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.</p> <p>[2] L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.</p> <p>[3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</p> <p>[4] Il tribunale nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.</p>	<p>Art. 2482 Riduzione del capitale sociale</p> <p>[1] La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.</p> <p>[2] La <i>decisione dei soci</i> di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.</p> <p>[3] Il tribunale, <i>quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società</i> abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.</p>

→ Cosa cambia

Come per la s.p.a., viene meno il requisito dell'esuberanza del capitale.

Si precisa che il tribunale, in caso di opposizione dei creditori può comunque consentire la riduzione del capitale non solo quando la società presti idonee garanzie ma anche quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori.

→→ Osservazioni

Il presupposto dell'esuberanza per la riduzione del capitale aveva dato luogo ad incertezze interpretative. Il legislatore opportunamente chiarisce che la decisione di riduzione del capitale è assunta discrezionalmente dall'assemblea salvo la tutela dei creditori mediante l'opposizione.

La possibilità di autorizzare la riduzione nonostante l'opposizione dei creditori quando questa non appaia giustificata potrà contrastare efficacemente comportamenti ostruzionistici e azioni di disturbo nei confronti della società da parte dei creditori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite</p> <p>[1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.</p> <p>[2] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto è ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.</p>	<p>Art. 2482-bis Riduzione del capitale per perdite</p> <p>[1] Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>[2] All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni <i>nei casi previsti dall'articolo 2477</i> del collegio sindacale <i>o del revisore</i>. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.</p> <p>[3] <i>Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.</i></p> <p>[4] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, <i>l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio</i> deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci <i>o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477</i> devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.</p> <p>[5] Il tribunale, <i>anche su istanza di qualsiasi interessato</i>, provvede con decreto soggetto a reclamo che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.</p> <p>[6] <i>Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.</i></p>

→ Cosa cambia

→→ Osservazioni

L'approvazione del bilancio non è decisione spettante necessariamente all'assemblea, a norma dell'art. 2479; essa potrebbe spettare anche alla "decisione dei soci". Occorre allora prescrivere un'apposita convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, perché sia deliberata la riduzione del capitale.

Non del tutto perspicuo risulta il rinvio all'art. 2446 ultimo comma, posto che tale disposizione concerne la riduzione obbligatoria del capitale quando la società per azioni abbia emesso azioni senza valore nominale. In tal caso, comunque, la disciplina azionaria prevede che la riduzione del capitale possa essere deliberata dal consiglio di amministrazione seguendo il procedimento di cui all'art. 2436. Può forse darsi che col rinvio, allora, si intenda consentire la riduzione obbligatoria del capitale direttamente ad opera degli amministratori, posto che le quote, per certi aspetti riguardanti questo tipo di operazioni, hanno una "elasticità" simile alle azioni senza valore nominale.

Come per la s.p.a., si osserva che in occasione della riforma il legislatore avrebbe dovuto considerare una riformulazione della disciplina delle gravi perdite tale da rendere più efficace il meccanismo di preallarme ivi previsto rispetto all'andamento negativo della gestione dell'impresa sociale, in particolare si sarebbe dovuto considerare obbligatoria la convocazione dell'assemblea anche quando le perdite, pur non intaccando il capitale abbiano inciso per più di un terzo sul patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e comunque nei casi in cui si manifestino dei sintomi di crisi anche solo finanziaria e non patrimoniale dell'impresa sociale, ad es., con riferimento al *cash flow* operativo. L'esigenza di tener conto di indici di solvibilità dell'impresa del resto emerge anche nei più recenti orientamenti comunitari in vista della riforma della II direttiva.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale</p> <p>[1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.</p>	<p>Art. 2482-ter Riduzione del capitale al disotto del minimo legale</p> <p>[1] Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.</p> <p>[2] È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.</p>

→ **Cosa cambia**

La norma è sostanzialmente invariata.

→→ **Osservazioni**

Il legislatore avrebbe dovuto considerare attentamente l'impatto sulla disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale delle nuove norme sullo scioglimento della società in particolare con il venir meno del divieto di nuove operazioni si consente agli amministratori di proseguire una gestione dell'impresa anche quando risultano totalmente erose dalla crisi le risorse minime richieste dalla legge per lo svolgimento dell'attività nelle forme delle società di capitali e dunque in un regime di responsabilità limitata.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2496 Riduzione del capitale</p> <p>[1] La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.</p> <p>[2] Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474.</p> <p>[3] In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.</p>	<p>Art. 2482-<i>quater</i> Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci</p> <p>[1] In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.</p>

→ **Cosa cambia**

→→ **Osservazioni**

La disposizione esplicita il significato della previsione per cui in caso di riduzione per perdite i diritti dei soci continuano a computarsi sull'originario valore delle quote.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2486 c. 3 Deliberazioni dell'assemblea</p> <p>[3] Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.</p>	<p>Art. 2483 Emissione di titoli di debito</p> <p>[1] Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.</p> <p>[2] I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.</p> <p>[3] La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.</p> <p>[4] Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.</p>

→ Cosa cambia

Mentre era del tutto esclusa per le s.r.l. la possibilità di emettere obbligazioni, con la riforma sarà ammessa la possibilità di emettere titoli di debito, purché sottoscritti o garantiti da investitori qualificati.

→→ Osservazioni

La possibilità di emettere titoli di debito senza fare appello al pubblico risparmio, ammessa dalla legge delega, aveva posto il problema dell'elusione di tale limite attraverso la creazione da parte dei sottoscrittori dei titoli di un mercato secondario sul quale collocare i titoli stessi.

Il rischio di porre in pericolo il risparmio anonimo, composto per lo più da investitori non troppo avveduti, è stato evitato imponendo che: l'emissione possa essere sottoscritta solo da investitori qualificati; costoro garantiscono comunque in proprio la solvenza della società, ogniqualvolta vendano a terzi i titoli.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE XI – Dello scioglimento e della liquidazione	CAPO VIII – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
<p>Art. 2448 Cause di scioglimento</p> <p>[1] La società per azioni si scioglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. <p>[2] La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.</p> <p>Art. 2449 Effetti dello scioglimento</p> <p>[1] Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.</p> <p>[2] Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.</p> <p>[3] Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.</p> <p>[4] Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere</p>	<p>Art. 2484 Cause di scioglimento</p> <p>[1] Le società per azioni, <i>in accomandita per azioni e a responsabilità limitata</i> si sciolgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, <i>salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;</i> 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 <i>e 2482-ter;</i> 5) <i>nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;</i> 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo <i>o dallo statuto.</i> <p>[2] La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; <i>in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.</i></p> <p>[3] <i>Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.</i></p> <p>[4] <i>Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.</i></p>

<p>depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma.</p> <p>[5] Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.</p> <p>[6] Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.</p> <p>[7] Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese</p>	
---	--

→ Cosa cambia

Il n. 2 dell'art. 2484 prevede espressamente la possibilità di evitare, tramite modifica statutaria deliberata dall'assemblea, lo scioglimento della società per avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

Si prevede espressamente lo scioglimento quale conseguenza del recesso del socio, ove non sia possibile rimborsare le azioni o quote senza intaccare il capitale sociale minimo.

Viene meno la menzione dello scioglimento per provvedimento governativo, fermo restando il richiamo alle cause di scioglimento previste nella legislazione speciale.

Viene meno, tra le cause di scioglimento, il fallimento dell'impresa sociale.

Si prevede che lo scioglimento sia in via generale accertato dagli amministratori, salvo quando consegua a deliberazione dell'assemblea.

Si introduce una nuova previsione relativa alla decorrenza dello scioglimento: non più immediatamente conseguente alla causa che gli dà luogo, ma condizionato all'iscrizione nel registro delle imprese o della dichiarazione degli amministratori in merito al verificarsi della causa di estinzione, o della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento della società.

→→ Osservazioni

La nuova formulazione della norma recepisce per lo più orientamenti interpretativi prevalenti rispetto al testo originale (ad es.: modificabilità dell'oggetto illecito o impossibile).

Anche l'espressa previsione dello scioglimento in conseguenza del recesso, quando non sia possibile provvedere al rimborso delle azioni o quote, coincide con la soluzione già prevalente in dottrina.

È, invece, assai significativa la soppressione del fallimento quale causa di scioglimento della società: ne consegue che gli amministratori, non già i liquidatori, rappresenterebbero il fallito nella procedura concorsuale, e che, in generale, rimane inalterata, durante la procedura fallimentare, la competenza degli organi sociali, salvo che al fallimento non si accompagni una autonoma ed ulteriore causa di scioglimento della società.

La previsione relativa alla decorrenza dello scioglimento subordinata all'adempimento pubblicitario avrebbe potuto essere formulata soltanto con riguardo all'opponibilità ai terzi dello scioglimento, e non già all'efficacia dello stesso. La nuova previsione, nella sostanza, rimette alla determinazione degli organi sociali la decorrenza dello scioglimento, che cessa di essere una vicenda obiettiva e indipendente dalla volontà dei soci e degli amministratori, in ciò contravvenendo alla previsione della legge delega che invitava ad accelerare e semplificare l'accertamento del verificarsi delle cause di scioglimento.

Resta salva, peraltro, la responsabilità per danni in capo agli amministratori che omettano di accertare la causa di scioglimento e di iscriverla nel registro delle imprese. Sulla responsabilità degli amministratori per il caso di gestione che perdura in presenza di una causa di scioglimento della società vedi *infra*, art. 2485.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2449 Effetti dello scioglimento</p> <p>[1] Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.</p> <p>[2] Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.</p> <p>[3] Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.</p> <p>[4] Nel caso previsto dal n. 5 dell'articolo 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma.</p> <p>[5] Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.</p> <p>[6] Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.</p> <p>[7] Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.</p>	<p>Art. 2485 Obblighi degli amministratori</p> <p>[1] Gli amministratori devono <i>senza indugio</i> accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. <i>Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.</i></p> <p>[2] <i>Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma,</i> il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto <i>che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.</i></p>

→ Cosa cambia

Viene soppressa la responsabilità illimitata degli amministratori per le nuove operazioni. Si prevede, invece, una responsabilità degli amministratori per i danni derivanti dal ritardo o dall'omissione nell'accertamento e nell'iscrizione della causa di scioglimento della società nel registro delle imprese.

Si prevede l'accertamento della causa di scioglimento con provvedimento del tribunale, e su istanza di singoli soci, amministratori o sindaci, quando non vi abbiano provveduto gli amministratori.

→→ Osservazioni

Con la soppressione del divieto di nuove operazioni il legislatore ha voluto consentire la prosecuzione dell'attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento: da un lato prevedendo che gli effetti dello scioglimento decorrono solo dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, dall'altro subordinando la responsabilità degli amministratori che non abbiano accertato la causa di scioglimento al verificarsi di un danno per la società o per terzi creditori.

Si veda in proposito anche il nuovo art. 2486, che consente agli amministratori la continuazione della gestione della società, seppure ai fini della conservazione del valore del patrimonio sociale. Anche in relazione a tale possibilità è affermata la responsabilità degli amministratori per il danno recato alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2449 Effetti dello scioglimento</p> <p>[1] Gli amministratori, quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.</p> <p>[2] Essi devono, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.</p> <p>[3] Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.</p> <p>[4] Nel caso previsto dal n. 5 dell'art. 2448, la deliberazione dell'assemblea che decide lo scioglimento della società deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2411, primo, secondo e terzo comma.</p> <p>[5] Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 4 e 6 dell'art. 2448 deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese la deliberazione del consiglio di amministrazione che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento.</p> <p>[6] Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448 deve essere iscritto e pubblicato a norma del comma precedente il decreto del presidente del tribunale che, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci accerti l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea.</p> <p>[7] Nel caso previsto dall'art. 2448, secondo comma, il provvedimento dell'autorità governativa e la sentenza dichiarativa di fallimento devono, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla pubblicazione della sentenza, essere depositati in copia autentica per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.</p>	<p>Art. 2486 Poteri degli amministratori</p> <p>[1] Al verificarsi di una causa di scioglimento <i>e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis</i>, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, <i>ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale</i>.</p> <p>[2] Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili <i>dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma</i>.</p>

→ Cosa cambia

Soppresso il divieto di nuove operazioni, si prevede che dal verificarsi della causa di scioglimento fino al passaggio delle consegne ai liquidatori, gli amministratori mantengano la gestione della società, ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori risponderanno degli eventuali danni che conseguano ad una gestione non coerente con queste finalità.

Viene eliminato il riferimento alle "nuove operazioni", e introdotto il riferimento alla conservazione del valore dell'impresa.

Conseguentemente la responsabilità, in caso di violazione, non si riferisce più all'operazione in se stessa, ma all'eventuale danno recato alla società ai soci, creditori sociali e terzi.

→→ Osservazioni

La previsione riguarda i poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento e dovrebbe correttamente intendersi operante anche prima dell'iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese. Il punto tuttavia avrebbe meritato di essere espressamente chiarito.

Il legislatore ha voluto ampliare notevolmente le facoltà degli amministratori in caso di scioglimento poiché dal divieto di nuove operazioni (che implicava la liceità degli atti conservativi o attuativi di operazioni già intraprese) si passa ad una più generica disposizione che indirizza la gestione alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, formula che potrebbe consentire qualsiasi operazione non finalizzata a depauperare la società. Comunque la responsabilità degli amministratori resta correlata al danno per la società o per i terzi, mentre tutti gli atti compiuti anche dopo l'iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese sono imputati alla società secondo le regole generali della rappresentanza degli amministratori.

In ultima analisi la responsabilità prevista da questa norma non sembra aggiungere molto alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 2392 e seguenti, salvo un maggior accento posto sulla conservazione del valore del patrimonio sociale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2450 Nomina e revoca dei liquidatori</p> <p>[1] La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>[2] L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.</p> <p>[3] Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.</p> <p>[4] I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.</p> <p>[5] Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.</p> <p>Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori</p> <p>[1] Oltre che agli obblighi di cui all'art. 2450-bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310.</p> <p>[2] I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.</p> <p>[3] Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.</p> <p>[4] Le disposizioni dell'art. 2450-bis, primo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.</p>	<p>Art. 2487 Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione</p> <p>[1] Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo <i>o lo statuto</i> non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:</p> <p>a) <i>il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;</i></p> <p>b) <i>la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;</i></p> <p>c) <i>i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.</i></p> <p>[2] <i>Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.</i></p> <p>[3] L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.</p> <p>[4] I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.</p>

→ Cosa cambia

Viene confermata la competenza dell'assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori, ma si prevede che possa diversamente disporre lo statuto.

Si prevede, inoltre, che l'assemblea straordinaria, ovvero il tribunale quando l'assemblea appositamente convocata non riesca a deliberare, determini quelli tra i liquidatori cui spetta la rappresentanza sociale. Si prevede espressamente la determinazione da parte dell'assemblea dei criteri di liquidazione e dei poteri dei liquidatori in ordine alla cessione dell'azienda, di rami, singoli beni o diritti o blocchi di essi, degli atti necessari per conservare il valore dell'impresa ivi compreso l'esercizio provvisorio. Tali criteri e poteri possono essere successivamente modificati dall'assemblea stessa.

→→ Osservazioni

La previsione relativa alla fissazione di criteri di liquidazione e poteri dei liquidatori non innova in modo decisivo quanto previsto dal vecchio art. 2452. Ciò che è significativo tuttavia è l'espressa previsione del conferimento da parte dell'assemblea dei poteri relativi all'esercizio "provvisorio" dell'impresa. Risulta così definitivamente superato il divieto di nuove operazioni risultante dagli artt. 2452 e 2279 abrogati.

Al proposito si deve osservare che, se il divieto di nuove operazioni nella sua ampiezza poteva pregiudicare atti utili a valorizzare il patrimonio sociale in vista della sua cessione, l'attuale previsione rischia di implicare una perdurante esposizione al rischio di impresa e di consentire l'assunzione di nuovi rischi; rischia dunque di contraddire l'indirizzo della liquidazione alla chiusura dell'attività d'impresa.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2450-bis Pubblicazione della nomina dei liquidatori</p> <p>[1] La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>[2] Comma abrogato.</p> <p>[3] Comma abrogato.</p> <p>Art. 2277 Inventario</p> <p>[1] Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.</p> <p>[2] I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.</p>	<p>Art. 2487-bis Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti</p> <p>[1] La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.</p> <p>[2] <i>Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.</i></p> <p>[3] <i>Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.</i></p>

→ **Cosa cambia**

È venuto meno in termine entro il qual deve darsi luogo all'iscrizione della nomina dei liquidatori. Tuttavia fino all'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese restano in carica gli amministratori.

Si prevede l'aggiunta alla denominazione sociale della dicitura "in liquidazione".

Viene disciplinato il passaggio delle consegne ai liquidatori, prevedendosi espressamente la redazione da parte degli amministratori di una situazione contabile riferita alla data di iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento della società. È soppressa, invece, la previsione relativa alla redazione congiunta dell'inventario ad opera di amministratori e liquidatori.

L'art. 2487 - *bis*, coerentemente con l'obiettivo del legislatore di dettare una disciplina della liquidazione per le società di capitali del tutto autonoma rispetto alle norme sulla liquidazione delle società di persone, ripropone, a volte con diversa terminologia, alcuni adempimenti da porre in essere all'inizio del procedimento già previsti dalla precedente normativa.

- Iscrizione a cura dei liquidatori della loro nomina e dei loro poteri, nonché di qualsiasi modificazione al riguardo;
- l'obbligo di aggiungere alla denominazione sociale la dizione "in liquidazione";
- consegna degli amministratori ai liquidatori dei libri sociali;
- consegna degli amministratori ai liquidatori della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
- consegna ai liquidatori del rendiconto della gestione relativo al periodo compreso dalla chiusura dell'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia dello scioglimento;
- redazione del verbale di consegna di quanto sopra.

Tuttavia, manca nel novero degli obblighi la redazione di un documento fondamentale: l'inventario iniziale di liquidazione.

→→ Osservazioni

La mancata previsione di un termine per l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori può far perdurare indefinitamente il potere degli amministratori, con l'unico rimedio della loro responsabilità per l'inadempimento. Peraltro la previsione di un termine sollecitatorio poteva corrispondere anche all'interesse dei liquidatori di non vedersi contestare un ritardo quale fonte di responsabilità in relazione ad atti od omissioni compiuti *medio tempore* dagli amministratori.

Essendo scomparso qualsiasi riferimento alle norme applicabili alla liquidazione delle società di persone, ed in particolare all'art. 2277 c.c., sembrerebbe che non vi sia più alcun espresso riferimento all'obbligo di redazione del liquidatore, "insieme con gli amministratori", dell'inventario iniziale di liquidazione (art. 2277, comma 2, c.c.). Infatti, il nuovo art. 2487 - *bis* c.c., al comma 3, si limita a riproporre nella sostanza il contenuto del solo comma 1 dell'art. 2277 c.c..

L'inventario o stato iniziale di liquidazione è un documento molto importante nel processo di liquidazione, poiché fotografa la situazione dell'azienda all'atto dello scioglimento e individua, in buona sostanza, le attività e le passività sulle quali andranno ad operare i liquidatori.

Il riferito documento, in altri termini, traccia i confini fra la gestione precedente, della quale sono responsabili gli amministratori, e quella di liquidazione, della quale sono, evidentemente, responsabili i liquidatori.

La previsione di un obbligo di redazione dell'inventario iniziale di liquidazione incombente sui liquidatori e sugli amministratori sarebbe stata consona alla necessità di una chiara attribuzione delle responsabilità e avrebbe dato maggiore certezza al processo nel complesso.

Potrebbe trattarsi di una svista del legislatore delegato.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2487-ter Revoca dello stato di liquidazione</p> <p>[1] La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.</p> <p>[2] La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.</p>

→ Cosa cambia

In conformità a quanto previsto dalla legge delega, è stata introdotta la possibilità di revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria che elimini la causa di scioglimento della società.

La revoca della liquidazione è, peraltro, subordinata alla mancata opposizione dei creditori sociali, proponibile nei due mesi successivi alla deliberazione dell'assemblea.

L'eventuale opposizione dei creditori è regolata analogamente a quella prevista per la riduzione del capitale.

→→ Osservazioni

La possibilità di revocare lo stato di liquidazione (*rectius* lo scioglimento della società) era discussa ma prevalentemente ammessa dalla dottrina. Peraltro lo spazio obiettivo della "revoca della liquidazione", nel sistema delle nuove norme, sembra ridursi posto che lo scioglimento della società non consegue direttamente al verificarsi di una causa ma dipende da specifici atti degli organi sociali.

Sicché, piuttosto che revocare lo stato di liquidazione, sarà possibile eliminare la causa di scioglimento prima ancora che lo scioglimento stesso sia dichiarato ed iscritto nel registro delle imprese, Comunque la nuova disposizione conferma che il verificarsi della causa di scioglimento non attribuisce al socio alcun diritto individuale alla quota di liquidazione. Gli unici soggetti legittimati ad opporsi alla “revoca della liquidazione” sono i creditori sociali che potrebbero vedere nella ripresa di una gestione imprenditoriale del patrimonio sociale un aggravio del rischio del credito. Tuttavia la tutela dei creditori risulta eccessiva nella misura in cui possono beneficiarne anche creditori anteriori all’iscrizione dello scioglimento, i quali avevano concesso il credito in previsione della prosecuzione della gestione. Sarebbe dunque preferibile riservare la legittimazione all’opposizione ai creditori successivi, se si considera che essi avevano concesso credito alla società.

Quanto alla tutela dei soci, si tenga presente che l’art. 2437 prevede espressamente il diritto di recesso in caso di revoca dello stato di liquidazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2451 Organi sociali durante la liquidazione</p> <p>[1] Le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.</p>	<p>Art. 2488 Organi sociali</p> <p>[1] Le disposizioni <i>sulle decisioni dei soci</i>, sulle assemblee e <i>sugli organi amministrativi e di controllo si applicano</i>, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modificazioni di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2452 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori</p> <p>[1] Oltre che agli obblighi di cui all'articolo 2450-bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli artt. 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310.</p> <p>[2] I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.</p> <p>[3] Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.</p> <p>[4] Le disposizioni dell'art. 2450-bis, primo comma, relative alla pubblicità della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma</p>	<p>Art. 2489 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori</p> <p>[1] Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.</p> <p>[2] I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.</p>

→ Cosa cambia

Rispetto alla previsione dell'art. 2478 richiamato dal vecchio art. 2452, non si hanno modificazioni di sostanza in ordine ai poteri dei liquidatori.

Anche la previsione della diligenza e della responsabilità dei liquidatori risulta sostanzialmente invariata, stante il richiamo nelle norme previgenti alle regole relative agli amministratori, salva la menzione, non meglio precisata, della professionalità dei liquidatori.

Le disposizioni relative al richiamo dei conferimenti ancora dovuti sono ora dislocate nell'art. 2491.

→→ Osservazioni

Il richiamo alla "professionalità" dei liquidatori resta piuttosto vago, mentre si sarebbero potuti opportunamente prevedere specifici requisiti di qualificazione professionale per l'assunzione dell'incarico.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2490 <i>Bilanci in fase di liquidazione</i></p> <p>[1] I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.</p> <p>[2] Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.</p> <p>[3] Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.</p> <p>[4] Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.</p> <p>[5] Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.</p> <p>[6] Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.</p>

→ Cosa cambia

Il nuovo art. 2490 provvede a dettare una specifica disciplina per i bilanci delle società di capitali in liquidazione da redigere tra l'inizio della procedura e il bilancio finale di liquidazione. Non vi era una disposizione equivalente nella precedente normativa.

La norma prevede ad esplicitare:

- l'obbligo di redigere bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- l'applicabilità delle disposizioni dettate per i bilanci d'esercizio di società di capitali in funzionamento di cui agli artt. 2423 e ss., nella misura in cui siano "compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione";
- alcuni contenuti della relazione sulla gestione precipui del processo di liquidazione: illustrazione dell'andamento della gestione liquidatoria e i criteri seguiti per realizzarla;
- l'obbligo di indicare e motivare nella nota integrativa i criteri di valutazione adottati, si sottintende, al fine precipuo di soddisfare le esigenze di rappresentazione delle attività e delle passività di un'impresa in liquidazione;
- l'obbligo di indicare nella nota integrativa del primo bilancio successivo all'inizio della liquidazione, i cambiamenti dei criteri di valutazione, le relative ragioni e le conseguenze che il cambiamento ha prodotto nella valutazione delle voci;
- l'obbligo di allegare al primo bilancio successivo all'inizio della liquidazione i documenti consegnati ai liquidatori dagli amministratori a norma del terzo comma dell'art. 2487 - *bis*, con le eventuali osservazioni dei liquidatori;
- gli obblighi informativi e di rappresentazione in bilancio delle operazioni connesse all'eventuale attività, ancorché parziale, di continuazione dell'attività aziendale (separata indicazione delle relative poste di bilancio, illustrazione delle motivazioni e delle prospettive di continuazione dell'attività);

cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, qualora non siano stati depositati i bilanci relativi a tre esercizi consecutivi successivi allo scioglimento.

→→ Osservazioni

La nuova norma sui bilanci intercorrenti tra l'inizio della procedura e il bilancio finale di liquidazione è più che opportuna, considerate le difficoltà interpretative, risolte con tempo e fatica dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che l'assenza di prescrizioni al riguardo aveva suscitato sotto il vigore della precedente normativa. Peraltro, si può affermare che il dettato della norma si rende buon interprete delle esigenze di certezza manifestate dagli operatori e delle migliori soluzioni elaborate dalla dottrina.

Tuttavia, si può rilevare che il legislatore avrebbe fatto bene a essere più generoso di indicazioni in merito ai criteri di valutazione da adottare nei bilanci presentati nel corso delle procedure di liquidazione, invece che rimandare genericamente ai criteri adottabili per i

bilanci d'esercizio di imprese in funzionamento in quanto compatibili. Infatti, la dottrina contabile insegna che ben poche dovrebbero essere le compatibilità. Così facendo il legislatore ha addossato sui liquidatori l'onere e le responsabilità di adottare criteri valutativi diversi, di cui devono dare espressa menzione nella nota integrativa per espresso obbligo del nuovo art. 2490.

Si noti, infine, il nuovo obbligo dei liquidatori, prescritto dall'art. 2490, comma 4, di allegare al primo bilancio successivo alla data di scioglimento la documentazione ricevuta dagli amministratori prevista dal terzo comma dell'art. 2487 - *bis*. Tra i documenti contemplati dal terzo comma dell'art. 2487 - *bis* vi sono anche i libri sociali, ma non sembra ragionevolmente pensabile che tali libri siano allegati al primo bilancio successivo allo scioglimento, né in originale, né in copia. Probabilmente, il termine "documenti" consegnati ai liquidatori deve intendersi come riferito, interpretando la volontà del legislatore, esclusivamente alla situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e al rendiconto della gestione tra l'ultimo bilancio approvato e l'inizio della procedura.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali</p> <p>[1] I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.</p> <p>[2] Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.</p>	<p>Art. 2491 Poteri e doveri particolari dei liquidatori</p> <p>[1] Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.</p> <p>[2] I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.</p> <p>[3] I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.</p>

→ Cosa cambia

Il primo comma riproduce il vecchio art. 2452, comma 3.

Si prevede espressamente il riparto di acconti tra i soci a condizione che dai bilanci risulti che ciò non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori.

Si prevede che i liquidatori condizionino il riparto di acconti alla prestazione di garanzie. Comunque i liquidatori sono responsabili del danno nei confronti dei creditori insoddisfatti.

→→ Osservazioni

L'espressa previsione del riparto di acconti sul risultato della liquidazione non sembra risolvere i problemi già emersi in relazione all'art. 2280, laddove questa norma prevedeva la possibilità del riparto, una volta accantonate le somme necessarie per pagare i creditori sociali. Infatti il presupposto del riparto nella nuova disposizione è la disponibilità di "somme" idonee al soddisfacimento

dei creditori, e ci si chiede se possano considerarsi tali, attività diverse dal denaro in cassa. Sussistendo una disponibilità di cassa adeguata all'estinzione di tutti i debiti, il riparto dell'eccedenza tra i soci era consentito anche dalle vecchie disposizioni.

Quanto alla responsabilità dei liquidatori in relazione al riparto di acconti, non è chiaro se questa sia subordinata ad una loro negligenza o dipenda dal solo fatto della ripartizione dell'acconto. Ciò in particolare con riguardo all'ipotesi di debiti accertati successivamente. In altri termini la norma sembra comunque scoraggiare i riparti parziali, senza innovare significativamente il diritto previgente.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2453 Bilancio finale di liquidazione</p> <p>[1] Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo.</p> <p>[2] Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>[3] Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.</p> <p>[4] I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.</p>	<p>Art. 2492 Bilancio finale di liquidazione</p> <p>[1] Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.</p> <p>[2] Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>[3] Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.</p> <p>[4] I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2454 Approvazione tacita del bilancio</p> <p>[1] Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.</p> <p>[2] Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.</p>	<p>Art. 2493 Approvazione tacita del bilancio</p> <p>[1] Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio <i>finale di liquidazione</i> s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.</p> <p>[2] Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere precisazioni lessicali.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2455 Deposito delle somme non riscosse</p> <p>[1] Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2453, devono essere depositate presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.</p>	<p>Art. 2494 Deposito delle somme non riscosse</p> <p>[1] Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma <i>dell'articolo 2492</i>, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2456 Cancellazione della società</p> <p>[1] Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.</p> <p>[2] Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.</p>	<p>Art. 2495 Cancellazione della società</p> <p>[1] Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.</p> <p>[2] <i>Ferma restando l'estinzione della società</i>, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. <i>La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede espressamente che la cancellazione dà luogo alla estinzione della società.

Tuttavia, per agevolare l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei soci e dei liquidatori, si consente la notifica della domanda presso l'ultima sede sociale, purché entro un anno dalla cancellazione.

→→ **Osservazioni**

Il legislatore molto opportunamente è intervenuto a risolvere l'annoso contrasto interpretativo in materia di estinzione della società, chiarendo che l'estinzione avviene con la cancellazione indipendentemente dalla estinzione delle passività. Altrettanto opportunamente si prevede che i creditori insoddisfatti possano notificare la domanda presso la sede sociale, peraltro sarebbe stato preferibile prevedere una vera e propria legittimazione passiva della società in persona dei liquidatori nell'anno dopo la cancellazione (anno nel quale può, tra l'altro, esser dichiarato il fallimento della società). La nuova disposizione se deve essere intesa nel senso di domiciliare *ex lege* i soci presso una sede sociale che potrebbe essere di fatto inaccessibile rischia di pregiudicare i diritti dei soci stessi;

invece la notificazione della domanda presso i liquidatori sembrerebbe garantire al meglio l'interesse dei soci e dei creditori: ne conseguirebbe infatti un obbligo dei liquidatori di informare i soci della pretesa relativa alla sopravvenienza.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2457 Deposito dei libri sociali</p> <p>[1] Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2455, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.</p>	<p>Art. 2496 Deposito dei libri sociali</p> <p>[1] Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato <i>nell'articolo 2494</i>, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.”.</p>

→ **Cosa cambia**

Mere modifiche di coordinamento.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	CAPO IX – DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2497 Responsabilità</p> <p>[1] <i>Le società o gli enti</i> che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono <i>nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui</i> in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il <i>pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale</i>, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.</p> <p>[2] Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.</p> <p>[3] Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione di direzione e coordinamento.</p> <p>[4] Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.</p>

→ Cosa cambia

Si tenta di reprimere l'abuso della posizione di chi, trovandosi a capo di un gruppo di società, agisca in modo da pregiudicare i soci e i creditori di una delle società raggruppate a beneficio dell'economia complessiva del gruppo.

La sanzione consiste nella responsabilità di chi eserciti, a prescindere dal titolo formale, l'attività di direzione e coordinamento, per il danno consistente nella depressione delle aspettative patrimoniali che si puntualizzano in *ciascuna* società del gruppo.

La responsabilità non sussiste quando il pregiudizio ai partecipanti ad una società viene riequilibrato dai benefici apportati complessivamente al gruppo, o da forme di ristoro *ad hoc*.

La responsabilità quindi non riguarda solo chi è formalmente amministratore della capogruppo, ma qualunque società od ente in fatto abbia esercitato la direzione; e in più, anche chi abbia partecipato, attivamente o passivamente, alla condotta lesiva.

Peraltro la responsabilità sussiste verso i singoli soci e creditori delle società appartenenti al gruppo, se costoro non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento (e quindi, verso costoro, sussidiariamente); e quindi si aggiunge all'azione di responsabilità sociale.

→→ Osservazioni

In questo capo si tenta finalmente, dopo anni di discussione, di abbozzare una disciplina comune del fenomeno dei gruppi, oggetto sinora di regole frammentarie dettate con riferimento a particolari aspetti della problematica o ai gruppi operanti in certi settori economici.

Il termine "gruppo", peraltro, non compare nella nuova disciplina, in cui si parla di attività di "direzione e coordinamento di società".

La responsabilità da "direzione e coordinamento" non riguarda solo chi è formalmente amministratore della capogruppo, ma qualunque società od ente in fatto abbia esercitato la direzione; e in più, anche chi abbia partecipato, attivamente o passivamente, alla condotta lesiva. Peraltro la responsabilità sussiste verso i singoli soci e creditori delle società appartenenti al gruppo, benché verso questi sussidiariamente; e quindi si aggiunge all'azione di responsabilità sociale.

Tuttavia potrebbe meglio definirsi il rapporto fra la responsabilità prevista in questo capo con quella generalmente posta dagli artt. 2392 - 2395 e con quella, allo stato ancora indefinita dalla legge ma ben presente nella prassi giurisprudenziale, dell'amministratore di fatto.

La disciplina non sarà di facile applicazione, posto che tanto la “violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale”, quanto il “pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale” sembrano oggetto di un accertamento che difficilmente potrà non essere approssimativo, e in definitiva rimesso, allora, ad una serie di presunzioni che la giurisprudenza tipizzerà.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2497-bis Pubblicità</p> <p>[1] La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.</p> <p>[2] È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.</p> <p>[3] Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.</p> <p>[4] La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>[5] Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.</p>

→ **Cosa cambia**

Gli stessi interessi esposti a pregiudizio dall'attività di direzione beneficiano di una tutela che sia anche preventiva, sul piano della trasparenza: vale a dire che chi investe come socio o creditore in una società deve essere avvertito della sua appartenenza ad un gruppo.

Ciò deve allora risultare tanto dallo statuto delle società, quanto dai loro atti e corrispondenza, quanto dal registro delle imprese.

Il diritto all'informazione deve poi essere garantito non solo inizialmente, ma anche in modo periodico, attraverso apposita nota integrativa del bilancio delle controllate e attraverso la relazione di gestione degli amministratori.

→→ Osservazioni

Non è chiaro perché la soggezione alla direzione di gruppo debba essere indicata in una clausola dell'atto costitutivo: si tratta infatti di una circostanza esterna all'atto e alla stessa autonomia statutaria.

L'inserimento nell'atto costitutivo (o piuttosto nello statuto) non è certo presupposto per l'iscrizione nel registro delle imprese: l'appartenenza al gruppo potrebbe essere iscritta e risultare come sono iscritte le generalità degli amministratori.

Altrettanto inutile e macchinosa l'istituzione di una sezione speciale per indicare i soggetti appartenenti al gruppo: molto più efficace sarebbe l'obbligo a carico degli amministratori di iscrivere l'appartenenza al gruppo tra i dati della società.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2497-ter Motivazione delle decisioni</p> <p>[1] Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.</p>

→ Cosa cambia

Si impone la motivazione delle decisioni assunte con l'influenza della capogruppo, da riportarsi anche all'interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio.

→→ Osservazioni

La norma si riferisce alle decisioni delle società controllate: ma converrebbe esplicitare che si tratta delle decisioni relative alla gestione, dunque assunte dagli amministratori. Non si vede in che modo possa essere motivata una deliberazione assembleare, ad es. di nomina o revoca degli amministratori, evidentemente e istituzionalmente espressione della volontà della capogruppo.

Non risulta poi se e in che modo di tali motivazioni si debba dare pubblicità, al di là del "rendiconto" riportato nella relazione sulla gestione. Per come è formulata la norma la motivazione sembrerebbe comunque da predisporre a futura memoria per l'eventualità di un'azione di responsabilità.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2497-quater Diritto di recesso</p> <p>[1] Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterano in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. <p>[2] Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.</p>

→ **Cosa cambia**

La dipendenza delle prospettive economiche di una società da un'attività di direzione e coordinamento esterna alla stessa società, determina l'interesse dei suoi soci a non rimanere oggetti passivi delle vicende del gruppo. Sicché viene offerto ai soci delle controllate quantomeno la possibilità di recedere, in aggiunta a quanto previsto in via generale per i diversi tipi societari, ogniqualvolta:

— l'attività svolta dalla capogruppo muti al segno da modificare le condizioni patrimoniali della dominata;

— già si sia fatta valere la responsabilità di chi esercita la direzione *ex art. 2497*;

quando, all'inizio o alla fine dell'attività di direzione le possibilità di disinvestimento della partecipazione sociale (non quotata) risultino pregiudicate.

→→ Osservazioni

Risulta poco chiara la previsione del recesso del socio della controllata per l'ipotesi di vicende della capogruppo (mutamento dello scopo o dell'oggetto) dato che le condizioni patrimoniali di una data società dipendono dallo scopo o dall'oggetto della società stessa e non da quello della capogruppo.

Ben più significativo sarebbe stato prevedere il diritto di recesso in caso di vicende relative all'indirizzo gestionale della capogruppo: ad es. un avvicendamento nel gruppo di comando.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2497-quinquies Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento</p> <p>[1] Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.</p>

→ **Cosa cambia**

V. *sub* art. 2467.

→→ **Osservazioni**

Si prevede una disciplina rigorosa dei finanziamenti concessi dalla capogruppo; non è chiaro però se la norma possa applicarsi anche ai finanziamenti prestati da altre società soggette alla medesima direzione unitaria.

La postergazione dei finanziamenti concessi dalla capogruppo (e da altre società del gruppo) dovrebbe concernere anche le garanzie concesse per favorire l'accesso al credito da parte delle società controllate: tali garanzie dovrebbero intendersi concesse a favore di tutti i creditori sociali.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2497-sexies Presunzioni</p> <p>[1] Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'art. 2359.</p> <p>[2] Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.</p>

→ Cosa cambia

Si fissa una presunzione semplice con cui si ritiene “capogruppo” la controllante *ex art.* 2359 o comunque le società o gli enti tenuti a redigere il bilancio consolidato.

Viene sancita la liceità di un eventuale “contratto di dominazione” ovvero “clausola di dominazione”, e cioè la possibilità di prevedere, sulla base del contratto fra due società o sulla base di una clausola di una di esse (la “dominata”), che l’una abbia il controllo sull’altra. Il che comporta una formale sottomissione degli amministratori della controllata alle direttive impartite dalla capogruppo.

→→ Osservazioni

La norma non appare particolarmente efficace, nel rinviare ecletticamente a due diverse fattispecie di “controllo”; tra l’altro riferibili la prima solo a società, la seconda a società di capitali, cooperative o enti pubblici economici. Sembrano dunque esclusi dalla presunzione gli altri soggetti in posizione di influenza dominante.

La possibilità di un contratto oppure clausola di dominazione – sul modello di quanto previsto dal diritto tedesco (*Beherrschungsvertrag*, o – *klausel*) – apre possibilità di formazione di gruppi del tutto inedita, sinora, nel nostro ordinamento, e rappresenta un’eventualità – sistematicamente rilevante – di possibile alienazione della funzione amministrativa a soggetti esterni alla società.